

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3879

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Disposizioni per la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a gestione statale al Fondo nazionale per le donne e le famiglie

Presentata il 9 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dall'intento di istituire il Fondo nazionale per le donne e le famiglie in cui possano confluire una parte dei proventi ricavati dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a gestione statale.

Tale Fondo nazionale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti finalità:

a) garantire un sostegno al reddito delle donne con il ruolo di capofamiglia;

b) difendere il diritto alla dignità dei minori;

c) potenziare le strutture sociali per i minori e per gli anziani;

d) offrire un supporto formativo alle donne per garantire lo sviluppo di nuove professionalità;

e) sostenere, sotto il profilo economico e sociale, la tutela delle donne vittime di abusi e di violenze;

f) riaffermare il concetto di parità tra uomo e donna sviluppando la conoscenza e la cultura.

La presente proposta di legge risponde all'esigenza di sopperire alle carenze di risorse nel bilancio dello Stato nei riguardi delle politiche sociali. Ancora oggi gli investimenti pubblici destinati alle politiche attive in favore delle donne e della famiglia continuano ad essere insufficienti e, dunque, solo attraverso uno stanziamento programmato di nuove risorse sarà possibile dare un sostegno concreto alle problematiche poste da tali soggetti all'interno della società.

Per questi motivi si è ritenuto opportuno ricorrere ad una parte della quota

dell'otto per mille del gettito IRPEF che solo nel 1997 ammontava a ben 1.400 miliardi di lire.

Il fine perseguito attraverso la presentazione della proposta di legge è, pertanto, l'istituzione di un Fondo nazionale unico teso a promuovere forme nuove di tutela e di aiuti nei confronti dei soggetti più deboli della società: donne, anziani e minori.

L'articolo 1 istituisce il Fondo nazionale per le donne e le famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la finalità di consentire la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a gestione statale all'atto della dichiarazione annuale dei redditi. In seguito la ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce, ogni tre anni, gli ambiti territoriali

generali di intervento e le risorse necessarie provvedendo a stanziare e ad erogare direttamente i finanziamenti sulla base delle predette indicazioni.

L'articolo 3 definisce le finalità del Fondo nazionale con particolare riferimento al sostegno economico per le donne capofamiglia, all'assistenza ai soggetti portatori di *handicap* e agli anziani non autosufficienti.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la commissione paritetica di controllo per la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e dagli interventi previsti dalla legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno di ogni anno, presentano una relazione, resa pubblica a livello locale, sugli obiettivi perseguiti e realizzati nonché sugli interventi migliorativi necessari da adottare, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 5, infine, stabilisce forme di pubblicità della predetta relazione anche a livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Istituzione del Fondo nazionale
per le donne e le famiglie).*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per le donne e le famiglie, di seguito denominato « Fondo », finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale nonché alla promozione dei diritti, dello sviluppo, del sostegno e della promozione sociale della qualità di vita delle donne intese come individui e come membri fondamentali dei nuclei familiari a garanzia della piena applicazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e 37 della Costituzione.

2. Il Fondo è finanziato mediante l'attribuzione, operata da parte dei contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, di una quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 222, mediante indicazione in apposito riquadro scelto dal dichiarante posto sulla scheda per la destinazione dell'otto per mille.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, definisce modalità idonee alla espressione della scelta di destinazione ai fini di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze quantifica, altresì, l'ammontare destinato al Fondo entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Il Fondo è ripartito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto emanato di intesa con

il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata ». Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è altresì riservata al finanziamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

5. Il primo finanziamento del Fondo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno della entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Ambiti territoriali di intervento).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni, definisce ogni tre anni gli ambiti territoriali generali di intervento economico-sociale procedendo al riparto economico delle risorse del Fondo secondo una graduatoria dei finanziamenti stilata nel medesimo periodo dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

ART. 3.

(Finalità).

1. Possono partecipare al finanziamento del Fondo, secondo le modalità previste dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 2, i progetti e gli interventi che perseguono le seguenti finalità:

a) programmi volti al miglioramento delle condizioni di salute psico-fisica delle donne in relazione alle loro specificità di genere all'interno dei nuclei familiari e delle comunità sociali;

b) interventi specifici volti al sostegno delle donne capofamiglia;

c) erogazione di un sussidio in misura pari a due terzi dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice in sede di separazione o di divorzio, a favore del coniuge e dei minori qualora il coniuge obbligato non vi provveda;

d) interventi volti a tutelare sotto il profilo economico e sociale le donne vittime di abusi e di violenze;

e) programmi di intervento volti al sostegno di asili, di ricoveri e di residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui, di ricoveri e di residenze per figli e per genitori portatori di *handicap* nonché al potenziamento delle strutture direttamente o indirettamente fruite dalle donne nello svolgimento dei diversi ruoli ad esse assegnati nel contesto sociale;

f) interventi volti a realizzare la piena parità tra donne e uomini in ogni contesto.

2. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), possono essere perseguite anche attraverso forme associative e di cooperazione, attività di ricerca, di monitoraggio e di assistenza specializzata e differenziata.

3. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettere *b*) ed *e*) possono essere perseguite anche attraverso:

a) l'erogazione di un vitalizio fissato nel minimo e nel massimo a livello locale dagli enti interessati, a favore delle donne capofamiglia prive di reddito incrementato in rapporto al numero dei figli minori e dei figli maggiorenni a loro carico per motivi di studio;

b) il sostegno economico di prima assistenza al genitore nei casi di urgenza e di prima necessità per gravi difficoltà economiche accertate e documentate, per provvedere a spese legali con riferimento a cause di separazione e di riconoscimento dei figli, e spese mediche, alla ricerca e all'acquisto della prima casa di abitazione;

c) l'erogazione di un sussidio integrativo per le donne ultrasessantacinquenni

con reddito inferiore a 10.000 euro annui, da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.

4. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera *d*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso l'istituzione di programmi di assistenza per le vittime di abusi e di violenze diretti alle donne prive di professionalità e di redditi adeguati nonché alle donne di nazionalità estera.

5. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera *e*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso la realizzazione di asili nido, di asili, di strutture alternative di accoglienza temporanea dei minori in età prescolare e scolare nonché di ricoveri e di residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, di ricoveri e di residenze per figli e per genitori portatori di *handicap*.

6. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera *f*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso corsi di formazione, di studio e di ricerca riguardanti le qualità e le specificità delle donne.

ART. 4.

(Valutazione dei risultati).

1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e dagli interventi di cui all'articolo 3, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite da apposito regolamento dallo stesso Ministro da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica di controllo.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi previsti dall'articolo 3,

sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle eventuali misure migliorative da adottare. Il contenuto della relazione è reso pubblico anche a livello locale mediante l'utilizzo di strumenti pubblici di comunicazione audiovisivi e informatici nonché mediante la diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.

ART. 5.

(Relazione al Parlamento).

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 è reso noto a livello nazionale mediante l'utilizzo di strumenti pubblici di comunicazione audiovisivi e informatici nonché mediante la diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.

€ 0,26



14PDL0045400